

# MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – RIFORMA 4.1 – SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E RAFFORZAMENTO DELLA GOVERNANCE PER GLI INVESTIMENTI NELLE INFRASTRUTTURE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

La Riforma 4.1 ha l'obiettivo di:

- semplificare e rendere più efficace la normativa relativa al Piano nazionale degli interventi nel settore idrico;
- fornire misure di sostegno e di accompagnamento per gli organismi esecutivi che non sono in grado di effettuare investimenti relativi agli appalti primari entro i tempi previsti.

La Riforma ha modificato la normativa che regola il Piano nazionale degli interventi nel settore idrico, intervenendo sulla legge 205<sup>1</sup> del 2017, articolo 1, comma 516, e rendendo il Piano nazionale lo strumento principe per il finanziamento pubblico degli investimenti nel settore idrico. Le novità introdotte hanno semplificato le procedure, sia per la formazione e l'aggiornamento del Piano, che per la rendicontazione e il monitoraggio degli investimenti finanziati. Il decreto legge 121 del 2021 introduce la riforma del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico, regolato dall'articolo 1, commi da 516 a 525, della legge 205 del 2017.

In particolare, l'articolo 2, comma 4-bis, sostituisce integralmente una serie di commi, tra cui il 516 dell'articolo 1 (legge 205 del 2017), apporta delle modifiche ad altri, abroga il 517 e 518 e aggiunge nuovi commi al medesimo articolo. Nello specifico, il comma 516 stabilisce che entro il 30 giugno 2022 debba essere approvato il nuovo Piano nazionale degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura, dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata tra Stato, Città e Autonomie locali.

Il Piano, secondo le nuove disposizioni, è essenziale per:

- realizzare e programmare interventi necessari a ridurre i danni connessi al fenomeno della siccità;
- potenziare l'infrastruttura idrica e renderla più resistente ai cambiamenti climatici, riducendo le dispersioni idriche.

Il Piano dovrà essere aggiornato ogni tre anni e verrà attuato attraverso successivi stralci, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi e delle disponibilità economiche. In base a quanto previsto dal nuovo comma 516-bis, entro il 28 febbraio 2022, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri

<sup>1</sup> Legge 205 del 27 dicembre 2017

della transizione ecologica, delle politiche agricole, alimentari e forestali, e dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, saranno definiti criteri e modalità di redazione e aggiornamento del Piano e della sua attuazione per i successivi stralci.

Tra le novità introdotte, anche il comma 516-ter, che stabilisce che gli interventi finanziati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2019, Gazzetta ufficiale 148 del 26 giugno 2019, e 1° agosto 2019, Gazzetta ufficiale 226 del 26 settembre 2019, siano inseriti nel Piano nazionale e attuati e monitorati con le modalità previste dai medesimi decreti. Inoltre, per garantire il rispetto del cronoprogramma previsto dal PNRR, fino alla definizione del Piano nazionale, le risorse economiche già stanziare sono utilizzate tenendo conto degli interventi già avviati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) e dall'Autorità di regolazione dell'energia, reti e ambiente.

La Riforma ha sostituito il comma 520, prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, anche in base a quanto previsto dal decreto legge 77<sup>2</sup> del 2021, (legge di conversione 108 del 2021), monitori l'andamento dell'attuazione e assicuri il sostegno e le misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la soluzione di criticità nella programmazione o realizzazione degli interventi. Anche il comma 525 è stato completamente modificato e prevede che, fermo restando quanto previsto per gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR o con il Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili segnali i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti da parte degli enti di gestione, degli altri soggetti responsabili e, in caso di assenza del soggetto, proponga degli interventi correttivi, comunicandoli alla Presidenza del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio, quindi, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, nomina un commissario straordinario che esercita i necessari poteri sostitutivi di programmazione e realizzazione degli interventi. I commissari straordinari operano in via sostitutiva anche per il Piano nazionale, di cui al comma 516.

Occorre evidenziare che l'adozione di questa Riforma era prevista dal PNRR come traguardo per il 2022 che, invece, è stato raggiunto nell'ultimo trimestre del 2021.

---

<sup>2</sup> Decreto legge 77 del 31 maggio 2021

<b>Riferimenti normativi</b>	Legge 205 del 2017 articolo 1, comma 516 e seguenti Decreto legge 121 del 2021 articolo 2, comma 4-bis, legge di conversione 156 del 2021 Decreto legge 77 del 2021, legge di conversione 108 del 2021
<b>Tag</b>	PNRR; transizione ecologica; semplificazione normativa; approvvigionamento idrico; investimenti infrastrutture; Missione 2; Componente 4; MIMS; DNSH
<b>Glossario</b>	PNRR; Missione; Componente; Piano nazionale degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico; Conferenza unificata; DNSH